



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41. “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 41/2021 (cd. decreto “Sostegni”), contenente ulteriori provvedimenti a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica, adottate con il DPCM del 2 marzo 2021 ed il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021.

Numerose sono le disposizioni che interessano il mondo del lavoro, che qui di seguito si riassumono.

Riferimento	Oggetto
Articolo 1 Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici	<p>La principale novità del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, rispetto alle analoghe misure varate nell’ambito della precedente legislazione emergenziale, è l'universalità dei beneficiari: ad essere ricompresi sono ora gli autonomi e professionisti iscritti agli ordini, le imprese (anche le startup), tutte le partite IVA, gli enti non commerciali e del terzo settore ed i titolari di reddito agrario che nel corso del 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>Viene così superata la logica della frammentazione degli interventi di sostegno che aveva caratterizzato sia il decreto Rilancio che i decreti Ristori. Scompaiono, infatti, sia il riferimento ai codici Ateco, sia la scissione tra fondo perduto, riservato alle imprese, e indennità, assegnata ai professionisti.</p> <p>In continuità con la normativa precedente, invece, l’accesso alla misura è precluso sia a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l’attività sia a chi l’ha avviata successivamente.</p> <p>Sul piano oggettivo l’accesso al contributo è consentito soltanto ai soggetti che hanno subito una diminuzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2020 di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel 2019. La verifica di tale condizione non si applica a coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 in avanti.</p> <p>Sulla differenza riscontrata tra il fatturato medio mensile 2019 e quello del 2020 si applicherà uno specifico coefficiente «dimensionale», variabile a seconda del volume dei ricavi o compensi realizzati nel 2019, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• 60% se esso non supera 100 mila euro;• 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400mila euro;

Riferimento	Oggetto
	<ul style="list-style-type: none"> • 40% se oltrepassa 400 mila ma non 1 milione di euro; • 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro; • 20% se supera 5 milioni ma non 10 milioni di euro. <p>Il contributo erogabile in base ai predetti coefficienti non potrà essere inferiore ad una soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società e non potrà in nessun caso eccedere il valore massimo di 150mila euro.</p> <p>Da rimarcare, infine, una ulteriore novità: i beneficiari potranno chiedere la conversione del contributo in credito d'imposta, utilizzando il relativo ammontare in compensazione nel modello di pagamento F24.</p>
Articolo 3 Fondo autonomi e professionisti	Viene incrementato di 1.500 milioni il Fondo per i lavoratori autonomi e i professionisti previsto all'art. 1, comma 20 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2020 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Articolo 8, commi 1-8 Integrazioni salariali COVID-19	<p>Per le imprese dei settori industriali e dell'edilizia, che hanno diritto ad accedere agli strumenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), la cassa integrazione Covid-19 viene prolungata di altre 13 settimane, da richiedere e utilizzare nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. L'eventuale fruizione di tali ulteriori periodi di cassa Covid ordinaria non comporterà alcun obbligo di versamento dei contributi addizionali. Inoltre a partire dal 1° luglio verrà concesso l'azzeramento del contatore per la CIGO non connessa all'emergenza epidemiologica.</p> <p>Ai datori di lavoro oggi coperti dalla CIG in deroga o dall'assegno ordinario (a carico del FIS e dei Fondi bilaterali), la cassa integrazione Covid-19 viene invece prorogata di altre 28 settimane, che andranno fruite fra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Per gli operai agricoli l'integrazione salariale a loro dedicata (CISOA) si prolunga di ulteriori 120 giorni, da fruirsi tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.</p> <p>Semplificata la procedura amministrativa per la comunicazione e l'ottenimento degli ammortizzatori emergenziali: d'ora in avanti tutto transiterà attraverso il sistema "UniEmens-Cig", attraverso il quale verranno trasmessi all'Inps i dati necessari al calcolo e alla liquidazione dell'integrazione salariale.</p>
Articolo 8, commi 9-11 Proroga divieto di licenziamento	<p>Prorogati sino al 30 giugno 2021 sia il divieto di attivare procedure di licenziamento collettivo (mantenendo altresì sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020), sia il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal requisito dimensionale.</p> <p>Il predetto blocco ai licenziamenti si protrarrà sino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro soggetti al regime della CIG in deroga, dell'assegno ordinario e della CISOA (ossia le imprese piccole e dei settori del terziario</p>

Riferimento	Oggetto
	<p>e agricolo), le quali avranno a disposizione 28 settimane di ulteriori ammortizzatori COVID-19 anziché le sole 13 concesse alle altre imprese.</p> <p>Restano invariate le esclusioni dal divieto di recesso già introdotte con il decreto Agosto e confermate dai decreti Ristori e dalla Legge di Bilancio 2021, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; • nei casi in cui nel corso della liquidazione senza continuazione dell'attività d'impresa non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; • nelle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto; • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; • nei casi di fallimento del datore di lavoro, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
<p>Articolo 9 Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione</p>	<p>Rifinanziato per il 2021 il Fondo sociale per occupazione e formazione presso il Ministero del Lavoro. Le risorse, pari a 400 milioni di euro, saranno utilizzate anzitutto per far fronte alle crisi industriali.</p> <p>Prorogato inoltre l'importo aggiuntivo (10%) della CIGS per il 2021 per i dipendenti dell'Ilva di Taranto.</p>
<p>Articolo 10 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport</p>	<p>Riconosciuta un'indennità onnicomprensiva una tantum da 2.400 euro (ovvero 800 euro per ognuno dei primi tre mesi del 2021) ad un'ampia platea di lavoratori, che comprende i dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nonché i lavoratori in somministrazione impiegati da aziende utilizzatrici operanti negli stessi settori, il cui rapporto lavoro involontariamente è cessato tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata vigore del decreto Sostegni e a condizione che abbiano svolto nel predetto periodo almeno 30 giornate di lavoro.</p> <p>Ricompresi fra i beneficiari dell'indennità una tantum anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori autonomi che a causa dell'emergenza sanitaria abbiano cessato, ridotto o sospeso l'attività; • i dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori; • i lavoratori intermittenti; • gli autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e con contratti occasionali; • gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nel 2019 superiore a 5mila euro; • i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata;

Riferimento	Oggetto
	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 e un reddito riferito al 2019 non superiore a 75mila euro; • i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 e con un reddito non superiore a 35mila euro. <p>Concessa una indennità anche ai lavoratori sportivi con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, nelle seguenti misure in funzione dei compensi percepiti nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.600 euro se i compensi sono stati superiori ai 10mila euro; • 2.400 euro a chi ha percepito compensi tra 4mila e 10mila euro; • 1.200 euro a chi ha percepito compensi per meno di 4mila euro.
<p>Articolo 11 Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza</p>	<p>Rifinanziato con 1 miliardo di euro il reddito di cittadinanza.</p> <p>L'incremento delle risorse dedicate a tale sostegno viene associato ad una inedita disposizione volta ad incentivare l'attivazione dei disoccupati nella ricerca di un impiego: i componenti del nucleo beneficiario del Rdc potranno stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulterà pari o inferiore a 10mila euro.</p> <p>In tali casi il sostegno verrà solo sospeso, fino ad un massimo di 6 mesi, per riprendere a decorrere dal termine di ciascun contratto.</p>
<p>Articolo 12 Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza</p>	<p>Con complessivi 1,5 miliardi di euro si finanziano ancora tre mensilità del reddito d'emergenza (marzo, aprile e maggio 2021).</p> <p>Vengono al contempo allentati i requisiti di accesso: cresce la soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto e il sussidio viene esteso a soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l'indennità Naspi e Discoll.</p>
<p>Articolo 15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità</p>	<p>Il decreto Sostegni proroga fino al 30 giugno 2021 quanto previsto a tutela dei cd. "lavoratori fragili" di cui all'art. 26 del decreto legge n. 18/2020, commi 2 e 2-bis, ossia i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, Legge n. 104/1992.</p> <p>Pertanto sino al prossimo 30 giugno i predetti lavoratori, nel caso in cui la loro prestazione non possa essere resa in modalità agile, avranno diritto ad assentarsi dal servizio e a vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché dal medico curante.</p> <p>Rispetto a tali periodi di assenza il decreto Sostegni introduce una precisazione di assoluto rilievo: viene infatti stabilito, testualmente, che gli stessi non saranno computabili ai fini del comporta.</p> <p>La necessità di un simile chiarimento era emersa nel corso della pandemia in virtù del fatto che, in assenza di una precisa disposizione di legge,</p>

Riferimento	Oggetto
	farebbe fede quanto previsto dai singoli CCNL, i quali normalmente dispongono che l'assenza per malattia, ancorché giustificata da ricovero ospedaliero, sia comunque da computarsi ai fini del comporto.
Articolo 16 Disposizioni in materia di NASpl	Si prevede che le domande di accesso all'indennità Naspi presentate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 vengano concesse a prescindere dalla sussistenza o meno dell'ordinario requisito contributivo , secondo il quale occorre aver maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Articolo 17 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine	<p>Confermata per tutto il 2021 la deroga alle disposizioni contenute nel decreto Dignità (decreto-legge n. 87/2018 e successive modificazioni) in materia di causali nei contratti a tempo determinato.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2021, pertanto, tutti i datori di lavoro privati potranno prorogare o rinnovare i contratti a termine senza ricorrere alle causali anche oltre i primi 12 mesi, per una sola volta e fermo restando comunque il limite dei 24 mesi di durata complessiva.</p> <p>Per espressa previsione del legislatore non si terrà inoltre conto dei rinnovi e delle proroghe già avvenute.</p> <p>Si ritiene che l'ulteriore deroga in commento alla normativa vigente riguardi solo i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del decreto, e non anche le stipulazioni di nuovi contratti che potranno intervenire nel prosieguo dell'anno.</p>
Articolo 18 Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.	<p>Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i contratti di collaborazione stipulati tra Anpal Servizi s.p.a. ed il personale addetto al potenziamento dei centri per l'impiego (i cd. navigator).</p> <p>Viene inoltre stabilito che il servizio reso nei centri per l'impiego costituirà un titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni, nonché da enti e agenzie da esse dipendenti.</p>

leggi il testo...